

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

(V. Stampato n. 3420)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica il 24 settembre 1998*

(V. Stampato Camera n. 5262)

*modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati il 17 giugno 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 giugno 1999*

Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta

Art. 1.

1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta **e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo**

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis - 1. Per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 è adottato uno stendardo, avente composizione e caratteristiche analoghe a quelle della bandiera, ad eccezione della lunghezza dell'asta, pari a centimetri 138, e delle dimensioni del drappo, pari a centimetri 60 per lato, suddiviso in bande verticali dai colori verde, bianco e rosso, della larghezza ciascuna di centimetri 20».